



della stessa collana

EDILIZIA, SERVIZI E FORNITURE

SBLOCCACANTIERI: istruzioni per le imprese

Giulio Delfino

L'autore

Guida per gli operatori economici alle novità
introdotte dalla L. 55/2019

 **EPC**
EDITORE

*vai alla
scheda
del libro*

Giulio Delfino

SBLOCCACANTIERI: istruzioni per le imprese

Guida per gli operatori economici alle novità
introdotte dalla L. 55/2019

SBLOCCACANTIERI: ISTRUZIONI PER LE IMPRESE
ISBN: 978-88-6310-945-0

Copyright © 2019 EPC S.r.l. Socio Unico

EPC S.r.l. Socio Unico - Via Clauzetto, 12 - 00188 Roma

www.epc.it

Servizio clienti: 06 33245277 - Fax 06 33245248

Redazione: Tel. 06 33245264/205

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura e il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico, fotocopie ecc.). La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso dell'informazione ivi contenuta.

SOMMARIO

INTRODUZIONE:

L'ITER DI RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.....	7
IL REGOLAMENTO UNICO DI ATTUAZIONE	11
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO ANCHE PER FORNITURE E SERVIZI	12
LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	12
STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA	13
LA SOSPENSIONE DELL'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA	13
LA NUOVA DISCIPLINA SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI	13
IL RITORNO DELL'APPALTO INTEGRATO	14
LE MODIFICHE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE	14
I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DOPO LO SBLOCCACANTIERI	15
COME CAMBIA LA DISCIPLINA DELL'OFFERTA ANORMALMENTE BASSA	15
LE MODIFICHE ALL'ISTITUTO DEL SUBAPPALTO	16
IL SUPERAMENTO DEL RITO SUPERACCELERATO.....	16

capitolo 1

IL REGOLAMENTO UNICO DI ATTUAZIONE.....	17
-----------------------------------------	----

capitolo 2

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO ANCHE PER FORNITURE E SERVIZI	21
-----------------------------------------------------------------	----

capitolo 3

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	25
-------------------------------------------------------------------------	----

capitolo 4

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA ALL'ALBA DELLO SBLOCCACANTIERI	37
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----

capitolo 5

STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA	41
-----------------------------------------------------	----

capitolo 6

LA SOSPENSIONE DELL'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA	45
-------------------------------------------------------	----

capitolo 7

LA NUOVA DISCIPLINA SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI	49
-----------------------------------------------------------------	----

capitolo 8

IL RITORNO DELL'APPALTO INTEGRATO	55
-----------------------------------------	----

capitolo 9

LE MODIFICHE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE	61
DECRETO SEMPLIFICAZIONI	61
LEGGE SBLOCCACANTIERI	64

capitolo 10

I CRITERI DI VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE DOPO LO SBLOCCACANTIERI 77

capitolo 11

COME CAMBIA LA DISCIPLINA DELL'OFFERTA ANORMALMENTE
BASSA 81

capitolo 12

LE MODIFICHE ALL'ISTITUTO
DEL SUBAPPALTO 91

capitolo 13

IL SUPERAMENTO DEL RITO SUPERACCELERATO 95

INTRODUZIONE: L'ITER DI RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

A neanche tre anni dall'adozione del D.Lgs. 50/2016, che con riferimento ad importanti parti in esso contenute resta ancora largamente inattuato (Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, Albo dei commissari per la valutazione delle offerte tecniche, ecc.), dopo l'intervento del Decreto Correttivo del 2017, la normativa in materia di appalti pubblici non trova pace e riceve nuove sostanziali modifiche con promessa di un'ulteriore e più profonda riforma del sistema.

Il cambio di Governo nell'estate 2018 ha registrato un diverso approccio nei confronti dell'attuale sistema di gestione degli appalti. La valutazione della nuova compagine governativa nei confronti dell'attuale disciplina del Codice è infatti decisamente negativa e in particolare sono state ravvisate le seguenti *principali criticità*:

- *eccessiva burocratizzazione con conseguente difficoltà per gli enti pubblici negli affidamenti*
- *necessità di semplificazione dell'iter procedurale ad evidenza pubblica*
- *giudizio negativo sull'operato dell'ANAC con conseguente volontà di riportare all'interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti buona parte dei poteri assegnati all'Autorità*

Ciò si è tradotto in una serie di interventi normativi, poco sistemici, che hanno modificato a vario titolo l'attuale impianto normativo. Tali interventi sono:

- 1) Il Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, detto anche **Decreto**

Semplificazioni, che nelle intenzioni iniziali doveva contenere una riforma più ampia del Codice ma che in realtà si è limitato a piccolissime modifiche, la più rilevante delle quali riguarda la disciplina sui requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

- 2) La LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, **Legge di bilancio**, che contiene novità più significative in materia di appalti pubblici, la più importante delle quali è sicuramente l'innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti di lavori pubblici, poi superata dallo SBLOCCACANTIERI.
- 3) Il **disegno di legge delega** approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 48 del 28 febbraio 2019 che incarica il Governo di emanare entro un anno uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia dei contratti pubblici, nel rispetto delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero modificando quello esistente per quanto necessario. Tale disegno di legge delega non ha chiarito se la delega sia così ampia da consentire l'adozione di un nuovo Codice dei contratti o se debba limitarsi alla modifica dell'attuale.
- 4) Il D.L. 32/2019 pubblicato il 18 aprile 2019, c.d. **Decreto SBLOCCACANTIERI**, convertito nella LEGGE n. 55 del 2019 con importanti modifiche, che rappresenta sicuramente l'intervento di riforma più significativo.

Tali norme si sono succedute in un "climax" legislativo che in un breve lasso di tempo è passato da interventi più marginali a interventi sempre più sostanziali e di radicale riforma del sistema, sulla scorta della convinzione che il precedente impianto normativo *bloccasse i cantieri e gli affidamenti*.

Per meglio capire le intenzioni dell'Esecutivo partiremo con l'analizzare i principali punti programmatici che sono stati individuati proprio dal *disegno di legge delega* per indicare le *finalità* da seguire nella modifica del Codice:

- MAGGIOR CHIAREZZA DEL TESTO DI LEGGE: restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi

e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee cui è data attuazione.

- **VELOCIZZAZIONE DELL'ITER DI GARA:** assicurare l'efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, nonché di esecuzione dei servizi e delle forniture, prevedendo anche un sistema di controllo per ogni Stazione Appaltante sui tempi di conclusione dei procedimenti da loro gestiti.
- **ELIMINARE AGGRAVI NON PREVISTI DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE:** limitare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee, superando tutte le maggiori tutele o previsioni che comportino oneri non richiesti espressamente dalle norme comunitarie.
- **PROCEDURE SEMPLIFICATE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA:** prevedere discipline opportunamente differenziate applicabili ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ispirate alla massima semplificazione e rapidità.
- **MAGGIORE DISCREZIONALITA' E RESPONSABILITA' ALLE STAZIONI APPALTANTI:** promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell'ottica di assicurare maggiore flessibilità nell'utilizzo delle procedure di scelta del contraente.
- **RIORGANIZZAZIONE DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA:** riordinare e riorganizzare l'attuale disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti aggregatori, con riferimento agli obblighi e alle facoltà inerenti al ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dagli stessi.
- **RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:** semplificare e accelerare le procedure di spesa e contabili, eliminando gli adempimenti meramente formali e favorendo la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ferma restando la verifica sulla sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie.
- **RITORNO AL REGOLAMENTO ATTUATIVO:** il Governo, entro due anni, detterà la disciplina esecutiva e attuativa dei decreti legislativi.

vi che adotterà mediante un unico regolamento in particolare sulle seguenti materie:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;
- e) categorie di opere generali e specializzate;
- f) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;
- h) collaudo e verifica di conformità;
- i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;
- j) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- k) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
- l) lavori riguardanti i beni culturali.

Le istanze che il Governo intende seguire prioritariamente sono pertanto una *velocizzazione e semplificazione del Codice, procedure semplificate per i contratti sotto soglia, maggior discrezionalità alle stazioni appaltanti, riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione e forte ridimensionamento del ruolo dell' ANAC con passaggio dalle Linee Guida ad un regolamento unico attuativo predisposto dal MIT.*

Buona parte delle finalità perseguite dal disegno di legge delega sono state già oggetto di intervento della Legge 55/2019, come vedremo nel dettaglio successivamente.

Veniamo infatti ora al c.d. **SBLOCCACANTIERI**, ossia quell'intervento normativo che ha preso avvio da un decreto legge del Governo motivato da ragioni di urgenza e poi convertito in Legge dal Parlamento, non senza importanti modifiche.

Nella sostanza il testo di modifica del Codice è stato oggetto di forti discussioni all'interno del Governo stesso ed è il risultato di un compro-

messo tra la necessità di rendere più facili gli affidamenti e il rischio di derogare sugli attuali standard di controllo preventivo contro le infiltrazioni della criminalità nel mondo degli appalti.

Il testo della legge che contiene le modifiche normative è preceduto da questo significativo incipit:

“Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, (...) nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea ...”

Pertanto si evince facilmente che *le sospensioni in via sperimentale (fino alla fine del 2020) di alcune norme del Codice e la modifica di altre, sono previste in via d’urgenza finché non intervenga la riforma complessiva dell’intero sistema appalti pubblici come prevista dal disegno di legge delega.*

Analizziamo ora i principali aspetti di riforma della disciplina pubblicistica introdotti dalla L. 55/2019, ognuno dei quali sarà poi compiutamente affrontato in specifici paragrafi.

IL REGOLAMENTO UNICO DI ATTUAZIONE

La Legge 55/2019 archivia il sistema di soft law costituito dalle Linee Guida vincolanti dell’ ANAC per un ritorno ad un regolamento unico che sarà di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice e di competenza del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).

Infatti si prevede che entro 180 giorni sarà adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento cesseranno di avere efficacia le Linee Guida aventi ad oggetto le materie di specifica competenza del regolamento.

Per il periodo di tempo necessario all’adozione del nuovo regolamento rimangono in vigore le Linee Guida e i Decreti già adottati in attuazione del Codice.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO ANCHE PER FORNITURE E SERVIZI

Viene estesa anche gli esecutori di contratti di forniture e servizi il diritto ad un'anticipazione del 20% sul valore totale dell'appalto entro 15 giorni dall'inizio della prestazione.

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

La nuova disciplina dell'articolo 36 del Codice che riguarda gli affidamenti dei contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie prevede procedure differenziate a step, soprattutto per i lavori, al variare del valore dell'appalto da aggiudicare.

Se per tutti gli appalti sotto i 40 mila euro non ci sono novità rispetto al testo precedente, rimanendo l'affidamento diretto c.d. "puro", per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori e di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie per servizi e forniture viene utilizzato il termine "affidamento diretto" che si traduce concretamente però in una procedura a metà tra l'affidamento diretto "puro" e la precedente procedura negoziata prevista per i sotto soglia.

Per gli affidamenti sopra i 150.000 euro per i lavori è previsto il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 e, per gli importi sopra al milione di euro, alla procedura ordinaria mantenendo però il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale.

Viene sancito il superamento delle Linee Guida ANAC per gli affidamenti dei contratti sotto soglia comunitaria a favore di un nuovo regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente Codice che dovrà essere emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In relazione al criterio di valutazione delle offerte nelle procedure sotto soglia comunitaria vengono parificati il criterio del minor prezzo e quello del miglior rapporto qualità prezzo rimandando la scelta alle stazioni appaltanti, fatti salvi i servizi ad alta intensità di manodopera e gli altri indicati dall'articolo 95 comma 3.

Pagine omesse dall'anteprima del volume

capitolo 4

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA ALL'ALBA DELLO SBLOCCACANTIERI

Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti per i contratti sotto soglia, come visto in precedenza, resta espressamente richiamato anche nella nuova impostazione normativa. Tale principio è uno dei più controversi e complessi e allo stesso tempo tra i più importanti dell'intero settore appalti pubblici.

Ma in concreto di cosa si tratta e quali effetti produce sui singoli affidamenti sotto soglia?

L'obbligo del rispetto del **principio di rotazione per gli affidamenti sotto soglia comunitaria** è fissato dall'**articolo 36** del D.Lgs. 50/2016 ed è finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza. Inoltre è volto a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici, specie se micro, piccole e medie imprese, di essere affidatari di un contratto pubblico.

Parecchi dubbi interpretativi hanno avvolto, e in parte ancora avvolgono, tale principio, Il decreto Correttivo del 2017 aveva precisato che tale norma riguarda *sia gli inviti che gli affidamenti*.

Per quanto riguarda la *rotazione degli affidamenti*, appare immediato che ciò comporti l'impossibilità per la stazione appaltante di affidare direttamente un appalto all'impresa uscente, dovendone necessariamente individuare una nuova.

I maggiori dubbi interpretativi sono sorti in merito al concetto di *rotazione degli inviti*, con posizioni giurisprudenziali più rigorose che hanno

ritenuto che questo comportasse il divieto di invito sia degli operatori economici precedentemente invitati e risultati non aggiudicatari sia del precedente affidatario. Diametralmente opposte altre sentenze che hanno invece ritenuto legittimo un nuovo invito degli operatori precedentemente invitati, compreso l'aggiudicatario.

Nel 2018 sono state aggiornate le **Linee guida ANAC n. 4** riguardanti gli affidamenti sotto soglia comunitaria e in particolare è stata precisata meglio la portata del principio di rotazione.

In primo luogo si è precisato che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento *all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti*, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Inoltre l'ANAC è intervenuta sulla questione più spinosa della portata soggettiva del principio evidenziando che ***il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.***

Pertanto il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano una consistente motivazione. La stazione appaltante motiva tale scelta sulla base di considerazioni che attengano:

- all'assenza sul mercato di alternative
- al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
- all'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso

Su tale posizione si è conformata anche la giurisprudenza maggioritaria, come conferma la recente **sentenza n. 1524 del Consiglio di Stato, Sezione V, del 5 marzo 2019**, che ha ritenuto legittima la decisione della stazione appaltante nell'ambito di una procedura negoziata sotto soglia comunitaria di *non re-invitare il gestore uscente*. I giudici ammi-

nistrativi spiegano infatti che tale scelta non sia contraria al principio di concorrenza bensì l'obbligo di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia è volto proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio. Il Consiglio di Stato sottolinea che *l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale*. Se la stazione appaltante vorrà procedere all'invito del precedente affidatario dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento. I giudici precisano anche che *rileva solo il fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico, non anche la circostanza che questo fosse scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura*.

Si registrano in ogni caso anche sentenze di segno contrario come quella del **Tar Campania, Sez. I, 5 novembre 2018, n.1574** secondo cui ai fini dell'affidamento di un appalto di servizi sottosoglia il gestore uscente può legittimamente essere invitato alla relativa procedura negoziata, non essendo di ostacolo l'esistenza del principio di rotazione previsto dal legislatore. Nella sentenza si afferma che il principio di rotazione non può comportare la regola generalizzata del divieto di invito del gestore uscente, dovendo piuttosto essere interpretato come *obbligo di non favorire quest'ultimo*.

Nel caso di specie si trattava di una procedura negoziata che era stata aperta al mercato e, a fronte delle manifestazioni di interesse pervenute, vi era stato un sorteggio pubblico dei cinque concorrenti da invitare a formulare la loro offerta, con un meccanismo che, proprio perché basato sul sorteggio, risultava ispirato alla massima imparzialità. Tra i sorteggiati è risultato anche il gestore uscente. Pertanto per i giudici campani *se c'è un sorteggio non si giustifica il mancato invito dell'operatore uscente*. Infatti una volta adottate queste modalità di svolgimento della procedura improntate all'imparzialità non può trovare spazio la tesi secondo cui il principio di rotazione deve necessariamente comportare il mancato invito del gestore uscente.

Tale impostazione generale di applicazione del principio di rotazione si incardina sull'interpretazione data dalle stesse Linee Guida ANAC.

La recente normativa contenuta nello *SBLOCCACANTIERI* prevede però, come visto, il superamento delle Linee Guida ANAC n. 4 con l'adozione di un *regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice* che sarà adottato entro 180 giorni su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sarà pertanto il Ministero al posto dell'ANAC a predisporre una disciplina di dettaglio su alcune tematiche specifiche, *tra le quali vi è anche quella degli affidamenti sottosoglia e quindi anche il principio di rotazione*. La legge prevede che fino a quando non sarà adottato il regolamento unico restano vigenti le Linee Guida ANAC e pertanto anche le n. 4.

Pertanto il contenuto del principio di rotazione, che pur resta citato nel nuovo testo come modificato dalla Legge 55/2019 e quindi da applicare, verrà nuovamente definito e delimitato dal regolamento unico che sarà adottato auspicabilmente entro la fine del 2019. Ad oggi resta però vigente il principio per cui il reinvio al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale stringente.

capitolo 5

STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA

Fra le novità di maggiore rilevanza dalla legge 55/2019 c'è la **sospensione sino al 31 dicembre 2020 dell'obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere al meccanismo di centralizzazione delle committenze, potendo pertanto espletare in autonomia le gare.**

Il precedente impianto normativo prevedeva che i Comuni non capoluogo di provincia, fermo restando la loro autonomia per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000 e l'obbligo di preventivo ricorso agli strumenti telematici di acquisto e negoziazione centralizzati, procedessero all'affidamento degli appalti mediante ricorso a centrali di committenza quali: soggetti aggregatori qualificati, stazioni uniche appaltanti regionali, provinciali o comunali ovvero unioni di comuni qualificate come centrali di committenza.

Ciò in uno sforzo di riduzione dell'elevato numero di stazioni appaltanti esistenti, anche a vantaggio di una migliore qualità e competenza nell'espletamento delle procedure.

Riportiamo di seguito il testo delle variazioni normative che hanno riguardato l'**articolo 37** del Codice.

CODICE APPALTI ARTICOLO 37	PRECEDENTE DISCIPLINA	NUOVA VERSIONE VIGENTE
Comma 4	<p>Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:</p> <p>a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;</p> <p>b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;</p> <p>c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.</p>	SOSPESO fino al 31 dicembre 2020

Appare immediato che l'effetto diretto di tale sospensione è, come detto, che i Comuni non capoluogo potranno procedere autonomamente allo svolgimento di procedure di gara, *anche per importi superiori alle soglie comunitarie*. Ciò sulla base di un assunto opposto a quello del precedente legislatore, ovvero che *l'aggregazione costituisca un aggravio burocratico a carico dei piccoli comuni, rallentando gli affidamenti dei contratti pubblici*.

Resta comunque sempre salva per i Comuni non capoluogo la **facoltà** di ricorrere ancora ai modelli organizzativi previsti dal comma sospeso in argomento, rivolgendosi pertanto a committenti centralizzate per la gestione delle procedure di gara.

Preme inoltre sottolineare che restano in vigore i commi 1 e 2 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici e conseguentemente rimangono invariati gli obblighi di utilizzo, ove possibile, di strumenti telematici di acquisto e di negoziazione (come ad esempio MEPA e strumenti

telematici regionali), come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Inoltre, qualora il sistema di qualificazione di cui all'articolo 38 del medesimo D.Lgs. 50/2016 entrasse a regime, anche i Comuni non capoluogo dovranno necessariamente qualificarsi per poter procedere agli affidamenti di importo superiore a 40 mila euro per le forniture e i servizi e a 150 mila euro per i lavori.

Proprio il citato **articolo 38** del Codice prevede un sistema centralizzato di qualificazione di stazioni appaltanti e centrali di committenza mediante istituzione presso l'ANAC di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Tale previsione non è stata modificata né sospesa dalla riforma dello "SBLOCCACANTIERI" pertanto il processo di qualificazione delle centrali di committenza deve proseguire, anche se occorre registrare che dal 2016 ad oggi non si è ancora arrivati all'istituzione di alcun albo di stazioni appaltanti qualificate.

Invece la legge 55/2019, sempre con riferimento all'articolo 38, ha inserito un nuovo comma per cui a decorrere dal 1 gennaio 2020 la **Società Sport e Salute Spa** è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport.

Tale previsione al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica.

Vediamo di seguito la lettera del nuovo comma dell'articolo 38 del Codice.

Pagine omesse dall'anteprima del volume